



## **Cos'è l'ECM**

### **Il Programma ECM 2011-2013**

**Dall'1 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo programma ECM, regolamentato dagli Accordi Stato Regioni del 7 agosto 2008 e del 5 novembre 2009, dalla Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010.**

**È confermato che ogni operatore sanitario dovrà acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2011-2013 (50 crediti/anno - minimo 25 e massimo 75).**

**Riduzione del debito formativo ECM per i professionisti colpiti dal sisma del maggio 2012**

**La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 20 giugno 2012 ha stabilito che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, di cui al decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74, è ridotto da 100 a 50 crediti formativi nel biennio 2012-2013.**

**Sono confermati 50 crediti formativi per l'anno 2011.**

**Complessivamente i richiamati professionisti sanitari dovranno acquisire 100 crediti formativi per il triennio 2011-2013**

**A partire dal 2011 verranno riconosciute ai fini ECM le seguenti tipologie:**

- 1. Formazione Residenziale**
- 2. Convegni e congressi**
- 3. Formazione residenziale Interattiva**
- 4. Training individualizzato**
- 5. Gruppi miglioramento o di studio, commissioni, comitati Attività di ricerca**
- 6. Audit clinico e/o assistenziale**
- 7. Autoapprendimento senza tutor (FAD)**
- 8. Autoapprendimento con tutor (FAD)**

## **9. Docenza e tutoring + altro**

**Per convegni, congressi, simposi e conferenze (tipologia 2), per gruppi di miglioramento (tipologia 5), per attività di ricerca (tipologia 6), per docenze e tutoring (tipologia 10) nei tre anni il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere il 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni.**

**La nuova ECM vincola in modo diretto il numero di partecipanti e il numero di crediti da assegnare ai singoli eventi (nella formazione residenziale fino a 20 partecipanti il numero di crediti per ora è di 1,25, da 21 a 50 partecipanti 1,20, da 51 a 100 partecipanti 1 credito).**

### **Formazione all'estero**

**Per i crediti da fad con provider non italiani (EU, USA e Canada) il certificato ottenuto dal provider fad straniero deve essere trasmesso a cura del professionista all'Ordine, e registrato con il 50% dei crediti attestati.**

**Attività di tutor (nella formazione MMg e nel tirocinio per l'esame di stato di medico chirurgo)**

**Per l'attività di tutoraggio nella formazione base e post base svolta, sulla base della certificazione l'Ordine Professionale provvederà all'emissione dell'attestazione e erogazione dei crediti. Sono acquisibili 4 crediti per mese di tutoraggio, con il Limite di utilizzo del 50% dei crediti di ogni anno (25 crediti).**

## **Esoneri**

**L'Ordine effettua il controllo del corretto adempimento dell'obbligo formativo anche in riferimento alle deroghe (esoneri) previste per soddisfare l'obbligo formativo e il numero dei crediti acquisiti nel triennio.**

### **Recupero dei crediti**

**Qualora l'interessato, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all'obbligo formativo, l'Ordine professionale competente per territorio, consentirà allo stesso di recuperare il suo debito formativo entro l'anno successivo alla scadenza del triennio. L'Ordine è perciò garante dell'appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi.**

### **Certificazione dei crediti**

**L'Ordine, su richiesta degli interessati, certificherà i crediti conseguiti**

**dai professionisti avvalendosi del sistema dell'anagrafe nazionale. La certificazione riguarderà la verifica del dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate, l'eventuale presenza di deroghe dall'obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti acquisiti nel triennio.**

#### **Offerta formativa**

**L'Ordine può rivestire la funzione di produttore di formazione continua riguardo gli argomenti di etica, deontologia, legislazione, comunicazione**

#### **Esoneri dall'obbligo dell'E.C.M.**

**Il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza):**

- **corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000);**
- **corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;**
- **formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al D.P.R 28 luglio 2000 n. 270 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale");**
- **corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990.**

**Sono altresì esonerati, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni:**

- **i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e**

**successive modificazioni;**

- **i soggetti che prestano il servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.**

**Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.**

**Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente**

**Crediti 2011-  
2013**

**CREDITI DA CONSEGUIRE PER IL TRIENNIO 2011-2013**

<b>ANNO 2011</b>	<b>50 crediti (minimo 25 max 75)</b>
<b>ANNO 2012</b>	<b>50 crediti (minimo 25 max 75)</b>
<b>ANNO 2013</b>	<b>50 crediti (minimo 25 max 75)</b>
<b>Totale</b>	<b>150 crediti nei 3 anni dal 2011 al 2013</b>

**Coloro che abbiano conseguito fino a 45 crediti (certificati) nel periodo 2008-2010 possono portarli in “detrazione” dal debito formativo del periodo 2011-2013 in ragione di 15 all’anno.**

**La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della**

**riunione del 20 giugno 2012 ha stabilito che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, di cui al decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74, è ridotto da 100 a 50 crediti formativi nel biennio 2012-2013.**

**Sono confermati 50 crediti formativi per l'anno 2011.**

**Complessivamente i richiamati professionisti sanitari dovranno acquisire 100 crediti formativi per il triennio 2011-2013**

## **ECM per Medici Competenti**

### **Medici competenti e ECM**

**(T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definito con il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (pubbl G.U. 30/04/2008, n. 101, S.O. n. 108) Per lo svolgimento delle funzioni di *medico competente*, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del T.U.(entrato in vigore il 15.5.2008), dovranno essere conseguiti crediti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".**

**DM 4.3.2009 ISTITUZIONE DELL'ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. Il decreto ministeriale 4.3.2009 (G.U. 146/09 in vigore dal 27 . 6.2009) ha istituito l'elenco nazionale dei medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tutti i sanitari che svolgono l'attività di *medico competente* in possesso dei requisiti di legge sono tenuti all'iscrizione (**il modulo è scaricabile dal sito del Ministero**) ed eventualmente all'aggiornamento dei dati sia per perdita dei requisiti richiesti sia relativamente all'assolvimento degli obblighi formativi ECM di cui al Decreto legislativo n. 81/08. Tale elenco sarà consultabile attraverso il portale del Ministero. L'iscrizione a detto elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'attività di medico competente prerogativa che viene mantenuta in capo agli Ordini dei medici (tenutari dell' elenco speciale dei medici competenti). (il testo del D.M. 4.3.2009)**

## **ECM per tutor**

**Riconosciuti i crediti ECM per l'attività di tutor**

**Tutor medici di medicina generale: attribuzione crediti formativi (Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 24.11.2006- La Commissione ha approvato il riconoscimento dei crediti formativi ai docenti-tutor siano essi medici che ospitano i colleghi nelle strutture ospedaliere e universitarie ai fini del tirocinio per l'esame di abilitazione e siano essi medici che svolgono corsi di formazione specifica presso i propri ambulatori o studi professionali. I crediti formativi possono essere attestati – su richiesta dell'interessato - nella misura della metà dei crediti previsti per l'anno di riferimento nel caso in cui il periodo di impegno in qualità di tutor è uguale o superiore a mesi sei. In tutti gli altri casi, possono essere attestati i crediti formativi in proporzione al periodo di impegno, applicando, ove necessario, l'arrotondamento del numero dei crediti per eccesso. Il numero dei crediti conseguibili a tale titolo nell'anno non deve, comunque, essere superiore al 50% del debito formativo previsto per l'anno di riferimento. La Commissione, nell'occasione, ha esteso il beneficio dell'attribuzione dei crediti formativi ai docenti-tutor appartenenti a tutte le altre professioni sanitarie, che svolgono le attività sopraindicate. L'attestazione, per tutti i docenti-tutor, deve essere rilasciata dall'Ordine o dal Collegio di riferimento previa dichiarazione di svolgimento dell'attività effettuata da parte dell'Università presso la quale il giovane laureato è iscritto o ha seguito il corso di formazione.**